

ATTO COSTITUTIVO

"Warwick English APS"



In data 14 - 09 - 2020, presso la sede legale di Reggio Calabria ubicata in via Michele Barbaro, 10, alle ore 18:30, i sottoscritti:

- Alessia Filippone, nata ad Oppido M. (RC) il 09/03/1982 e residente a Reggio Calabria in via Michele Barbaro, 10 - Cod. Fisc. FLPLSS82C49G082J;
 - James William Warwick, nato a Crewe (Regno Unito) il 28/03/1985 e residente a Reggio Calabria in via Michele Barbaro, 10 - Cod. Fisc. WRWJSW85C28Z114H;
 - Carmela Parisi, nata a Palmi (RC) il 14/08/1957 e residente a Palmi (RC) in Piazza A. Badolati, 8 - Cod. Fisc. PRSCML57M54G288X;
 - Francesco Filippone, nato a Palmi (RC) il 13/10/1952 e residente a Palmi (RC) in Piazza A. Badolati, 8 - Cod. Fisc. FLPFNC52R13G288T;
 - Elaine Warwick, nata a South Shields Tyne and Wear (Regno Unito) il 11/09/1956 e residente in 2 River View, Shefford, Bedfordshire SG175FL (presente in videoconferenza);
 - Stephen William Warwick, nato a Nantwich, Cheshire (Regno Unito) il 18/03/1965 e residente in 5 Sheridan Court, Holly road, Uttoxeter ST147FFP (presente in videoconferenza);
 - Giuseppe Filippone, nato a Oppido M. (RC) il 15/10/1983 e residente a Milano in Via Giacomo Manzù, 8 - Cod. Fisc. FLPGPP83R15G082L (presente in videoconferenza);
- si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Warwick English - APS" ai sensi del codice del terzo settore.

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Filippone Alessia la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il Sig. James William Warwick quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105), d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "*Warwick English - APS*", con sede legale nel Comune di Reggio Calabria, in via Michele Barbaro, 10.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di

attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

Le attività svolte nello specifico e le finalità dell'Associazione sono indicate analiticamente nel relativo Statuto approvato dall'Assemblea e dalle quali norme l'Associazione è retta.

Detto Statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo assemblea sociale, eleggono con voto unanime il Consiglio Direttivo che per il primo triennio risulta così costituito:

Presidente: Filippone Alessia

Vice Presidente: Warwick James William

Segretario: Parisi Carmela

Consigliere: Filippone Francesco

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

Il Consiglio direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

E' stabilita la quota sociale per l'anno 2020 in euro 40,00 (quaranta/00).

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Reggio Calabria 14 - 09 - 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. ra Alessia Filippone

Alessia Filippone

Sig. James William Warwick

James William Warwick

Sig. ra Carmela Parisi

Carmela Parisi

Sig. Francesco Filippone

Francesco Filippone

Sig. Elaine Warwick

Elaine Warwick

Sig. Stephen William Warwick

S. Warwick

Sig. Giuseppe Filippone

Giuseppe Filippone

**Agenzia
Contratto**
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Registrazione n. 779/2020 N. 1255 Data 3
Composti E. 200,00
IL DIRETTORE



IL COORDINATORE FRONT-OFFICE (*)

(*Daniela Taranto*)

Allegato A

STATUTO

"Warwick English APS"

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105), d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: *"Warwick English - APS"*, con sede legale nel Comune di Reggio Calabria, in via Michele Barbaro, 10.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici, sedi secondarie e sedi operative altrove, in Italia e all'Estero.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede legale dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata ed è connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

ART.2 – UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000. All'associazione, dunque, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 – SCOPI ED ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art.5, lettere d) e i), del D.lgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

Nello specifico l'associazione si propone di promuovere, tra le proprie finalità, l'erogazione di attività nei settori dell'istruzione e della formazione con maggiore attenzione all'insegnamento delle lingue ed in particolare all'approfondimento della lingua inglese e alla diffusione della conoscenza della cultura dei Paesi anglofoni, per potenziare il bagaglio culturale-linguistico delle nuove generazioni e non solo.

A questo fine l'associazione si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- l'organizzazione di studi avanzati di formazione ed informazione degli utenti;
- la promozione di iniziative socio culturali e ricreative come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo dei molteplici aspetti che formano la storia, la cultura, l'arte e la civiltà dei Paesi anglofoni;
- la progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di attività di formazione professionale miranti alla qualificazione e/o riqualificazione nel mondo del lavoro;
- l'attivazione di iniziative didattiche, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private (italiane ed estere), altri Enti, Associazioni e privati, soprattutto nella sfera dell'aggregazione giovanile per la diffusione delle lingue ed in particolare della lingua inglese e della cultura dei Paesi anglofoni;

- la realizzazione, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale, corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;
 - l'organizzazione di corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per cittadini stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non;
 - la promozione ed organizzazione, in collaborazione con altri Enti e istituzioni italiane o straniere, di mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, convegni, corsi di studio ed altre manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ludiche, sempre attinenti alle finalità istituzionali;
 - la realizzazione di programmi, progetti, laboratori, viaggi di istruzione, percorsi didattico-culturali sia in Italia che all'Estero e scambi giovanili in partenariato con altri organismi europei ed extra europei;
 - la promozione di attività scolastiche ed extrascolastiche, progetti di pre e post-scuola, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado;
 - la realizzazione di progetti di accompagnamento e animazione ludica e culturale;
 - la predisposizione di sportelli informativi di orientamento al lavoro e lo svolgimento di interventi di sostegno durante la fase di transizione scuola-lavoro;
 - la promozione della diffusione e dello scambio di informazioni sui servizi di orientamento in ambito dei Paesi della UE;
 - l'impegno ad assicurare la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- Tutte le suddette attività potranno essere esercitate dall'Associazione nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà fra l'altro:

- collaborare con personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obbiettivi statutari;
- erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- inoltrare opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia a livello frontale sia con formazione telematica a distanza, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali;
- pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.

Nel perseguire gli scopi istituzionali l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà, per altro, porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari. Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

Tutte le suddette attività potranno essere esercitate nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - ASSOCIATI, PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono divenire Soci dell'Associazione e partecipare alle attività da essa organizzate le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità del presente statuto e sostengono l'associazione nel perseguimento delle sue finalità.

I soci possono essere fondatori, ordinari, corsisti, onorari o sostenitori.

Sono considerati soci Fondatori quanti sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione successivamente e dunque come soci ordinari occorre farne richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà in merito motivando le eventuali reiezioni, le quali potranno essere impugnate di fronte all'assemblea dei soci.

Si diventa socio ordinario con l'iscrizione del nominativo nel libro dei soci dell'Associazione ed il regolare versamento della quota sociale annua. Nel caso di soci minorenni, la richiesta di ammissione sarà sottoscritta dal soggetto che esercita sul minore la patria potestà.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Sono considerati soci sostenitori gli enti o le persone fisiche che sostengono finanziariamente l'Associazione versando volontariamente un contributo superiore rispetto a quello previsto per i soci ordinari.

Sono soci corsisti coloro che sono iscritti e frequentano uno o più corsi di formazione tenuti dall'associazione.

Verranno nominati soci onorari quanti, in base alle proprie professioni ed attività, avranno fornito un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo un'apposita domanda.

Il Consiglio Direttivo delibera, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso per le spese approvate ed effettivamente sostenute.

Al componenti degli organi associativi spetta il rimborso delle spese sostenute per come determinate dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione usufruisca di prestazioni professionali e/o intellettuali o lavorative, da parte dei suoi associati, distinte dalla attività istituzionale, esse potranno essere remunerate con criteri e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle risorse destinate al progetto in funzione del quale la prestazione è finalizzata ed all'interno del relativo quadro economico.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare all'Assemblea. I soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota di Associazione e con le disposizioni del presente Statuto hanno diritto di elettorato attivo e passivo e possono votare direttamente o per delega.

I soci costituiti da associazioni od enti collettivi, hanno diritto al voto mediante un loro rappresentante legale o colui che è stato designato al momento dell'iscrizione all'Associazione.

- Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi.

- Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.
- Osservare le regole previste dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno dell'Associazione, rispettare le decisioni prese dagli organi sociali e tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.
- Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi e non sono rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione e non sono trasferibili a terzi.

ART.6 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:

- Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- Mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
- Esclusione a seguito di gravi motivi individuati dal Consiglio Direttivo.
- Decesso.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo. In merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO E SUGLI IMPIEGHI RETRIBUITI

ART. 7 – VOLONTARI

I volontari sono coloro che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 - LAVORATORI

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative.

L'associazione, dunque, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o, in alternativa, al 5% del numero degli associati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute in virtù del loro incarico.

Gli organi restano in carica 3(tre) anni ed i componenti sono rieleggibili.

ART.9 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da un suo delegato ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, direttamente o mediante delega, tutti i Soci iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato maggiorenne ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ha un voto.

Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo (o del rendiconto per cassa), ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità o anche su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi mediante mezzi divulgativi ritenuti opportuni dal Consiglio stesso, anche in via telematica (telefono, telefax, e-mail, WhatsApp, ecc.) almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione, oppure anche mediante affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- approvare l'eventuale programma di attività per l'anno sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico annuale (o bilancio consuntivo) predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti). I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente. Il Consiglio, inoltre, può nominare un Tesoriere responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione ed un Segretario responsabile della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - amministra il fondo sociale;
 - stabilisce i criteri di riconoscimento delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo effettuate nell'interesse dell'Associazione;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora almeno i due terzi dei componenti ne facciano motivata richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche in via telematica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

In caso di necessità il Consiglio Direttivo avrà la possibilità di integrare al proprio interno, nell'ambito del numero massimo stabilito, ulteriori consiglieri.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro designato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, potendo assumere iniziative autonome ritenute necessarie e chiedendo ratifica al Consiglio dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente resta in carica quanto l'Organo di amministrazione, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.

ART. 12 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

ART. 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, che può essere nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa, controlla la tenuta dei libri contabili ed è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell'associazione.

ART. 14 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 16 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- donazioni, lasciti testamentari e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento o dall'organizzazione di attività e manifestazioni;
- beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- avanzi netti di gestione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.17 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio e le risorse di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità istituzionali e non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

E' posto il divieto, durante la vita dell'Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 18 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio o il rendiconto annuale il quale viene approvato dalla Assemblea entro il trenta giugno dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO VI I LIBRI SOCIALI

ART. 19 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

I libri dell'Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi e stabilendo le modalità della liquidazione a norma di legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI – RINVIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per quanto non stabilito dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi Organi.

Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Reggio Calabria 14-09-2020

Il Presidente
(Filippone Alessia)

Il Segretario

(Warwick James William)

Agenzia
Contratto
Provincia di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Registrato il 22/9/2020 N. 1255 Serie 3
Composti E. 200,00
IL DIRETTORE



IL COORDINATORE FRONT-OFFICE (*)
(Daniela Turano)